

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

N. 349/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0003/2019 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 349 del 2019, proposto dal sig. Noto Floriano, avverso le sanzioni dell'inibizione fino al 30.06.2020 e dell'ammenda di € 10.000,00 inflitte al reclamante seguito gara Catanzaro/Feralpisalò del 22.05.2019. per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 293/Div del 23.5.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 16.9.2019 l'avvocato Lorenzo Attolico e udito l'avvocato Eduardo Chiacchio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Catanzaro – Feralpisalò, disputato in data 22 maggio 2019 e valevole per il campionato di Serie C, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva al Presidente del Catanzaro, Sig. Floriano Noto, le sanzioni dell'inibizione fino al 30 giugno 2020 e dell'ammenda di € 10.000,00 perché *“si introduceva e sostava nel recinto di gioco, in prossimità dell'area occupata dal quarto ufficiale di gara, a gioco in svolgimento tenendo un comportamento irrispettoso e offensivo nei confronti dello stesso”* e *“al termine della gara si introduceva sul terreno di gioco raggiungendo l'arbitro al centro del campo al quale rivolgeva frasi gravemente offensive con atteggiamento minaccioso”*, nonché perché *“allontanato dalle forze dell'ordine, vincendo la resistenza degli agenti, si introduceva anche fino ai locali antistanti gli spogliatoi reiterando il proprio comportamento”*.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Sig. Noto il quale, in primo luogo, rilevava evidenti discordanze tra gli eventi riportati nella decisione del Giudice Sportivo impugnata e quanto effettivamente riportato nei referti di gara in relazione alla propria condotta. In particolare, il Sig. Noto sosteneva come nessuno dei predetti referti (fatta eccezione per quello arbitrale) riporterebbe la circostanza costituita dalla addebitata resistenza dello stesso alle forze dell'ordine, né sarebbero ascrivibili al Presidente del Catanzaro i comportamenti avvenuti nello spazio antistante lo spogliatoio, di cui, invece, si era reso protagonista il dirigente Pasquale Lo Giudice. In ragione di quanto sopra, il Sig. Noto ha richiesto:

(i) di essere autorizzato ad acquisire, presso la Questura di Catanzaro, gli atti redatti in occasione dell'evento sportivo in oggetto, al fine di dimostrare l'inveridicità delle contestazioni mosse nei suoi confronti in relazione al presunto episodio che ha visto coinvolte le forze dell'ordine, inveridicità che, a suo parere, sarebbe, comunque, già provata dalla relazione di servizio redatta dall'Istituto di Vigilanza Assipol S.r.l.;

(ii) la qualificazione della propria condotta ai fini dell'art. 19, comma 4 ter, C.G.S. e non dell'art. 11bis C.G.S. con conseguente riduzione della sanzione irrogata.

A seguito della riunione di questa Corte Sportiva d'Appello, tenutasi in data del 13 giugno 2019, la Corte stessa, con decisione di cui al Comunicato Ufficiale 162/CSA emesso il medesimo giorno, ha rimesso gli atti alla Procura Federale affinché quest'ultima provvedesse all'accertamento della circostanza secondo cui il Presidente Noto sarebbe stato *"allontanato dalle forze dell'ordine"* e *"vincendo la resistenza delle stesse"*, si sarebbe introdotto fino ai locali antistanti gli spogliatoi dell'arbitro. La Corte, con il medesimo provvedimento, ha, altresì, invitato la Procura Federale ad acquisire gli atti eventualmente redatti al riguardo ed inerenti l'andamento della gara.

A seguito del supplemento di indagine posto in essere dalla Procura Federale è emerso come non ci sia conferma che il Sig. Noto sia stato protagonista della condotta sopra descritta, in quanto dalla lettura degli atti trasmessi dalla Questura di Catanzaro – Ufficio Digos è risultato esclusivamente che:

(i) gli operatori di Polizia in servizio di Ordine Pubblico allo stadio Nicola Ceravolo, in occasione della gara in argomento, poco prima della fine dell'incontro, hanno rilevato che il presidente raggiungeva il bordo del campo, attraversando il tunnel che porta agli spogliatoi e protestava verbalmente con il "quarto uomo" lì presente;

(ii) successivamente lo stesso presidente si dirigeva in campo verso l'arbitro, contestando verbalmente e in maniera animata la gestione della gara;

(iii) l'arbitro rientrava negli spogliatoi e, atteso il clima di agitazione, si provvedeva a dislocare due operatori della Polizia di Stato all'interno degli spogliatoi stessi allo scopo di evitare eventuali problematiche;

(iv) all'Autorità Giudiziaria non è stata trasmessa alcuna informativa di reato non essendo emersi elementi di reità.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello, tenutasi in data del 16 settembre 2019, è presente il Sig. Noto e l'Avv. Chiacchio, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso e chiede la riduzione della sanzione dell'inibizione a quanto già presofferto dal reclamante.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti, rileva come l'episodio che ha visto coinvolti il presidente Noto e le forze dell'ordine non sia effettivamente avvenuto, nel senso che poteva apparentemente desumersi dal referto del direttore di gara, dal momento che non ve ne è traccia né nei referti di gara (fatta eccezione per quello arbitrale), né nei documenti predisposti dalla Procura Federale a seguito della richiesta di indagine suppletiva.

In ragione di quanto sopra, pertanto, venendo meno un elemento importante in considerazione del quale è stata determinata la sanzione irrogata, questa Corte ritiene che tale sanzione non possa più essere ritenuta congrua e debba, quindi, essere ricalibrata sulla base dell'effettiva condotta posta in essere dal Sig. Noto. In particolare, la Corte precisa, infatti, che, con riferimento alla sanzione dell'inibizione irrogata al Sig. Noto, il periodo di sanzione già scontato – ossia dal 23 maggio 2019 ad oggi - sia da considerarsi sufficiente ai fini sanzionatori, soprattutto in ragione della circostanza per cui tale periodo temporale, coincidendo con il calciomercato, deve essere ritenuto come uno dei momenti fondamentali per un dirigente di una squadra calcistica.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo presentato dal Sig. Floriano Noto, con riduzione della sanzione dell'inibizione al presofferto e della sanzione pecuniaria ad € 3.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo, trattandosi di procedimento già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Sportiva ed in ordine al quale trovano, pertanto, applicazione, ai sensi dell'art. 142, comma 1, del predetto Codice, le previgenti disposizioni.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

L'ESTENSORE  
f.to in originale  
Lorenzo Attolico

IL PRESIDENTE  
f.to in originale  
Stefano Palazzi

Depositato in Roma il 28 settembre 2019

IL SEGRETARIO  
f.to in originale  
Antonio Metitieri